



**BANCA
DI CREDITO COOPERATIVO
DI CAMBIANO**

Sede legale e Direzione Generale: Piazza Giovanni XXIII, 6 - 50051 Castelfiorentino (FI) - Codice ABI 08425 -
iscritta all'albo delle banche al n. 3556/00 - Registro delle imprese di Firenze, codice fiscale e partita Iva
00657440483 - Albo delle cooperative a mutualità prevalente n. A161000 - Aderente al Fondo di Garanzia dei
Depositanti del Credito Cooperativo, al Fondo Nazionale di Garanzia, all'Ombudsman Bancario - Capitale sociale
e Riserve (Patrimonio) al 31/12/2009 € 216.556.314 - www.bancacambiano.it - info@bancacambiano.it - Tel.
05716691 - Fax 0571699251

Filiale di **EMPOLI Cappuccini**

Data _____

Garante 1	COMUNE DI EMPOLI VIA GIUSEPPE DEL PAPA, 41 EMPOLI -FI-
Garante 2	
Garante 3	
Garante 4	

Abbiamo regolarmente ricevuto la Vostra lettera datata _____ che in segno di benessere qui di seguito integralmente trascriviamo:

Documento di sintesi n. 1
CONDIZIONI ECONOMICHE

Non è prevista, a carico del fideiussore, l'applicazione di commissioni o spese per il rilascio della garanzia. Sono a carico del fideiussore le spese per l'eventuale registrazione dell'atto ed ogni altra spesa ad esso inerente o conseguente.

Con la presente, Vi comunico di costituirmi fideiussore / Vi comuniciamo di costituirci fideiussori del (*) _____

U.I.S.P. UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI con sede in Empoli -FI- via Bardini, 18

e dei suoi successori o aventi causa, sino alla concorrenza dell'importo massimo di Euro **500.000,00**

(Euro **CINQUECENTOMILA/00**)

per l'adempimento delle obbligazioni verso codesta Banca, dipendenti da:

SOVVENZIONE FINANZIARIA NR. 30488213 DI EURO 500.000,00 (cinquecentomila/00) CON RIMBORSO DECENNALE

La presente fideiussione è regolata dalle seguenti condizioni:

Art.1 - La fideiussione garantisce tutto quanto dovuto dal debitore in dipendenza dell'obbligazione sopra specificata per capitale, interessi, anche se moratori, al tasso convenzionale che regola l'obbligazione suddetta da me/noi garantita ed ogni altro accessorio, nonché per ogni spesa anche se di carattere giudiziario, ed ogni onere tributario.

Art.2 - Il fideiussore si impegna altresì a rimborsare alla Banca le somme che dalla Banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito dell'annullamento, inefficacia o revocadei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo.

Art.3 - Le obbligazioni derivanti dalla fideiussione sono solidali e indivisibili anche nei confronti dei successori o aventi causa.

Art.4 - Il fideiussore può recedere dalla garanzia dandone comunicazione alla Banca con lettera raccomandata. La dichiarazione di recesso si reputa conosciuta dalla Banca solo quando la lettera giunga ai suoi uffici e si rende operante solo quando la Banca abbia avuto la possibilità di esercitare a sua volta la facoltà di recedere dal rapporto, sia conseguentemente cessata la facoltà di utilizzo del credito da parte del debitore e sia decorso il termine di presentazione degli assegni da lui emessi e ancora in circolazione.

Il fideiussore risponde di ogni altra obbligazione che venisse a sorgere o a maturare successivamente in dipendenza dei rapporti garantiti esistenti al momento del recesso.

Per quanto concerne i rapporti di apertura credito intrattenuti col debitore ed eventualmente garantiti dalla presente fideiussione, il recesso del fideiussore si rende operante solo quando la Banca abbia potuto recedere a sua volta dai detti rapporti, sia conseguentemente cessata la facoltà di utilizzo del credito da parte del debitore e sia decorso il termine di presentazione degli assegni da lui emessi e ancora in circolazione.

Art.5 - Il fideiussore avrà cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e, in particolare, di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con la Banca.

Indipendentemente da quanto disposto al comma precedente, la Banca è comunque tenuta, a richiesta del fideiussore, a comunicargli, entro i limiti dell'importo dallo stesso garantito ed esclusivamente con riferimento alle specifiche linee di credito garantite, l'entità dell'esposizione delle stesse, quale risultante al momento della richiesta, nonché, previo ottenimento da parte del fideiussore del consenso scritto del debitore principale, ulteriori informazioni concernenti l'esposizione complessiva.

Art.6 - I diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato.

Art.7 - Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio.

(*) Signor / Ditta / Società, ecc.

Spett.le
**BANCA DI CREDITO
 COOPERATIVO DI CAMBIANO**

Documento di sintesi n. 1
CONDIZIONI ECONOMICHE

Non è prevista, a carico del fideiussore, l'applicazione di commissioni o spese per il rilascio della garanzia. Sono a carico del fideiussore le spese per l'eventuale registrazione dell'atto ed ogni altra spesa ad esso inerente o conseguente.

Con la presente, Vi comunico di costituirmi fideiussore / Vi comunichiamo di costituirci fideiussori del (1) _____

e dei suoi successori o aventi causa, sino alla concorrenza dell'importo massimo di Euro _____
 (Euro _____)

per l'adempimento delle obbligazioni verso codesta Banca, dipendenti da:

La presente fideiussione è regolata dalle seguenti condizioni:

Art.1 - La fideiussione garantisce tutto quanto dovuto dal debitore in dipendenza dell'obbligazione sopra specificata per capitale, interessi, anche se moratori, al tasso convenzionale che regola l'obbligazione suddetta da me/noi garantita ed ogni altro accessorio, nonché per ogni spesa anche se di carattere giudiziario, ed ogni onere tributario.

Art.2 - Il fideiussore si impegna altresì a rimborsare alla Banca le somme che dalla Banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito dell'annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo.

Art.3 - Le obbligazioni derivanti dalla fideiussione sono solidali e indivisibili anche nei confronti dei successori o aventi causa.

Art.4 - Il fideiussore può recedere dalla garanzia dandone comunicazione alla Banca con lettera raccomandata. La dichiarazione di recesso si reputa conosciuta dalla Banca solo quando la lettera giunga ai suoi uffici e si rende operante solo quando la Banca abbia avuto la possibilità di esercitare a sua volta la facoltà di recedere dal rapporto, sia conseguentemente cessata la facoltà di utilizzo del credito da parte del debitore e sia decorso il termine di presentazione degli assegni da lui emessi e ancora in circolazione. Il fideiussore risponde di ogni altra obbligazione che venisse a sorgere o a maturare successivamente in dipendenza dei rapporti garantiti esistenti al momento del recesso.

Per quanto concerne i rapporti di apertura credito intrattenuti col debitore ed eventualmente garantiti dalla presente fideiussione, il recesso del fideiussore si rende operante solo quando la Banca abbia potuto recedere a sua volta dai detti rapporti, sia conseguentemente cessata la facoltà di utilizzo del credito da parte del debitore e sia decorso il termine di presentazione degli assegni da lui emessi e ancora in circolazione.

Art.5 - Il fideiussore avrà cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e, in particolare, di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con la Banca.

Indipendentemente da quanto disposto al comma precedente, la Banca è comunque tenuta, a richiesta del fideiussore, a comunicargli, entro i limiti dell'importo dallo stesso garantito ed esclusivamente con riferimento alle specifiche linee di credito garantite, l'entità dell'esposizione delle stesse, quale risultante al momento della richiesta, nonché, previo ottenimento da parte del fideiussore del consenso scritto del debitore principale, ulteriori informazioni concernenti l'esposizione complessiva.

Art.6 - I diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato.

Art.7 - Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio.

In caso di suo ritardo nel pagamento, il fideiussore è tenuto a corrispondere alla Banca gli interessi moratori nella stessa misura ed alle stesse condizioni previste a carico del debitore.

L'eventuale decadenza del debitore dal beneficio del termine si intenderà automaticamente estesa al fideiussore.

Art.8 - Nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione si intende fin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate.

Art.9 - Nessuna eccezione può essere opposta dal fideiussore riguardo al momento in cui la Banca esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti col debitore.

Art.10 - La fideiussione ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi garanzia, personale o reale, già esistente o che fosse in seguito prestata a favore della Banca nell'interesse del debitore medesimo.

Quando vi sono più fideiussori, ciascuno di essi risponde per l'intero ammontare del debito, anche se le garanzie sono state prestate con un unico atto e l'obbligazione di alcuno dei garanti è venuta a cessare o ha subito modificazioni, per qualsiasi causa e anche per remissione o transazione da parte della Banca.

Art.11 - Qualsiasi dichiarazione, comunicazione, notifica è effettuata dalla Banca al fideiussore con pieno effetto all'indirizzo da lui indicato all'atto della costituzione del rapporto o fatto conoscere successivamente per iscritto.

Art.12 - Le spese per l'eventuale registrazione dell'atto ed ogni altra spesa ad esso inerente o conseguente sono a carico del fideiussore.

Art.13 - Il fideiussore autorizza espressamente la Banca a segnalare la presente fideiussione, se richiesta, alla società di revisione incaricata dal debitore del controllo contabile e della certificazione dei suoi bilanci.

Art.14 - Per qualunque controversia il Foro competente è quello di Firenze. Ove si tratti di garanzie rilasciate da consumatori nell'interesse di consumatori come definiti dal D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, il foro competente è quello nella cui giurisdizione sono compresi la residenza o il domicilio elettivo del garante.

(1) Signor / Ditta / Società, ecc.

**SOVVENZIONE FINANZIARIA PER NON CONSUMATORI
A TASSO VARIABILE (Euribor 3 mesi)**

NDG

FINANZIAMENTO N.



**BANCA
DI CREDITO COOPERATIVO
DI CAMBIANO**

Banca di Credito Cooperativo di Cambiano (Castelfiorentino-Firenze) Società Cooperativa per Azioni - Sede legale e Direzione Generale: Piazza Giovanni XXIII, 6 - 50051 Castelfiorentino (FI) - Tel. 05716891 - Fax 0571689251 - Codice ABI 08425.1 - Iscritta all'albo delle banche della Banca d'Italia al n. 365680 - Iscritta al Registro delle imprese di Firenze al n. 00657440483 - REA FI 196037 - Iscritta all'Albo delle Cooperative a mutualità prevalente al n. A161080 - Codice fiscale e partita IVA 00657440483 - Adesione al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, al Fondo Nazionale di Garanzia, al Conciliatore Bancario Finanziario, all'Arbitro Bancario Finanziario - Capitale sociale e Riserve (Patrimonio) al 30/06/2011 € 244.925.106 - www.bancacambiano.it - e-mail: info@bancacambiano.it - Banca fondata nel 1854, la banca di credito cooperativo più antica operante in Italia

- FINO A 18 MESI
 OLTRE 18 MESI (finanziamento concesso ed erogato ai sensi del D.P.R. 29/09/1973 n. 601 Tit. 4*)

Spett.le
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CAMBIANO

Filiale di _____

La sottoscritta impresa/società

con sede in _____

iscritta al n. _____ del Registro delle Imprese di _____ Codice fiscale _____

in persona di _____

nella sua qualità di _____ chiede un finanziamento di € _____

da erogare sul conto corrente n. _____, e si impegna a rimborsarlo, una volta concesso, in rate mensili, comprensive di capitale ed interessi, calcolate con il metodo di ammortamento a rata costante (c.d. ammortamento alla francese), come sotto indicato.

Le parti convengono che le condizioni economiche sono riportate nel "documento di sintesi" che costituisce il frontespizio del contratto e ne è parte integrante.

**CONDIZIONI ECONOMICHE
DOCUMENTO DI SINTESI N. 1**

Numero rate	Importo rate	Scadenza rate	Prima scadenza	Spese incasso rata	Commissione	TAEG
_____	€ _____	il giorno _____ di ogni mese	_____	€ 0,52	€ _____	_____ %

Tasso di interesse

Il tasso di interesse è convenuto in misura variabile pari al tasso Euribor su base 365 a 3 (tre) mesi media del secondo mese antecedente l'inizio di maturazione della rata di applicazione, rilevato dal quotidiano "Il Sole 24 Ore", più una maggiorazione (spread) di punti _____.

Il tasso iniziale è pari al _____ % mensile corrispondente pari al _____ % nominale annuo.

Gli interessi di preammortamento sono calcolati al tasso del _____ % mensile, equivalente al tasso nominale annuo del _____ %.

Tasso di mora:	3 punti in più del tasso dell'operazione (su tali interessi non è consentita la capitalizzazione periodica)
Penale per estinzione anticipata:	pari a 1% del debito residuo (esempio: per rimborso di un debito residuo di Euro 1.000,00: Euro 1.000,00 x 1% = Euro 10,00).

Valore del parametro (media Euribor/365 a 3 mesi) al momento della conclusione del contratto: _____ % (media _____)
Il tasso di interesse e il TAEG sono riportati in via meramente esemplificativa, assumendo un valore del tasso immutato rispetto a quello iniziale per tutta la durata del contratto.

CONDIZIONI GENERALI DEL FINANZIAMENTO

Premesso che

- il Cliente ha sottoscritto con la Banca un contratto di conto corrente, disciplinato dalle Condizioni Generali relative al rapporto Banca - Cliente;
- il Cliente ha richiesto alla Banca la concessione di un finanziamento;
- il Cliente dichiara: (i) di essere stato informato, prima della sottoscrizione del contratto, dei relativi termini e condizioni; (ii) di avere letto attentamente e di avere pienamente compreso il documento denominato "Principali diritti del cliente", la Guida sull'accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie previsti ai sensi dell'art. 128 bis del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Arbitro Bancario Finanziario) e il foglio informativo, messi a disposizione dalla Banca; (iii) di essere stato informato del diritto di chiedere, prima della conclusione del contratto, la consegna di copia dello stesso idonea per la stipula o la consegna gratuita dello schema di contratto, privo delle condizioni economiche, e di un preventivo contenente le condizioni economiche basate sulle informazioni fornite dal Cliente; (iv) in caso di offerta fuori sede, di avere ricevuto il documento denominato "Principali diritti del cliente", la Guida sull'accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie previsti ai sensi dell'art. 128 bis del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Arbitro Bancario Finanziario), il foglio informativo e il documento contenente i Tassi Effettivi Globali Medi previsti dalla l. 7 marzo 1996, n. 108; (v) in caso di conclusione mediante tecniche di comunicazione a distanza (ovvero senza la contemporanea presenza fisica del cliente e della Banca, anche tramite sottoscrizione per firma digitale remota, qualora il Cliente abbia attivato l'apposita procedura), di avere attentamente letto e compreso il documento denominato "Principali diritti del cliente", la Guida sull'accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie previsti ai sensi dell'art. 128 bis del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Arbitro Bancario Finanziario) e il foglio informativo, messi a disposizione della Banca; (vi) di avere letto e di accettare le condizioni economiche contenute nel documento di sintesi che costituisce il frontespizio del contratto e che ne rappresenta parte integrante;
- il Cliente prende atto ed accetta che il finanziamento è soggetta alla comunicazione alla Centrale rischi presso Banca d'Italia e che da ciò potrebbe derivare

interpretativi, e salvo che la Banca non disponga altrimenti, i diritti, le facoltà, le azioni ed i mezzi di tutela della Banca ai sensi del presente contratto avranno effetto e verranno trasferite in tutto o in parte come diretta conseguenza legale di tale trasferimento, totale o parziale, effettuato dalla Banca

13) Il Cliente può inviare all'Ufficio reclami della Banca (al seguente indirizzo: Banca di Credito Cooperativo di Cambiano – Direzione Generale – Ufficio Reclami – Piazza Giovanni XXIII, 6 – 50051 Castelfiorentino (FI); email: ufficioreclami@bancacambiano.it; posta elettronica certificata: ufficioreclami@pec.bancacambiano.it; Fax: 0571 689251, reclami inerenti al rapporto con essa intrattenuto. La Banca provvede ad evadere i reclami per iscritto e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della loro ricezione. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario ("ABF"). Per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it o chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure consultare la relativa guida riguardante l'accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie consegnata dalla Banca.

Il Cliente può, inoltre, attivare una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo. Detto tentativo potrà essere esperito dall'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - (ADR). Per sapere come rivolgersi a tale organismo, la Parte Finanziata può consultare il sito del Conciliatore Bancario, www.conciliatorebancario.it, oppure rivolgersi alla Banca.

14) Ai sensi dell'art. 120-quater del D.lgs. del 1 settembre 1993 n. 385, nessun compenso, spesa, commissione, né altra prestazione saranno dovuti alla Banca dal Cliente in caso di esercizio della facoltà di surrogazione per volontà del Cliente.

15) Per ogni controversia concernente l'applicazione e l'interpretazione del presente contratto il foro competente in via esclusiva è quello di Firenze.

DICHIARAZIONI AI FINI DEL CALCOLO DEL TAEG

1) Dichiaro di aver sostenuto / di dover sostenere a favore della compagnia assicuratrice oneri relativi ad assicurazioni obbligatorie.

2) Dichiaro di essermi avvalso dell'attività di mediazione fornita dal mediatore creditizio iscritto all'albo istituito ai sensi dell'art. 16 della legge 108/96 e di aver sostenuto / di dover sostenere oneri per €

3) Dichiaro di aver sostenuto / di dover sostenere oneri per € relativi alla garanzia prestata da terzi.

(luogo e data)

Firma

Dichiaro di approvare specificatamente, ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, cod.civ., e dell'art. 118 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, le seguenti condizioni: art. 3 (interessi di mora) – art. 5 (decadenza dal beneficio del termine) - art. 10 (modifica unilaterale delle condizioni) – art. 15 (foro competente) – eventualmente (clausola di riempimento del pagherò cambiario e rinuncia alle eccezioni).

Firma

Dichiaro di aver ricevuto copia del presente contratto comprensivo del Documento di sintesi.

Firma

SEZIONE DA SOTTOSCRIVERE IN CASO DI PRESENZA DI PAGHERÒ CAMBIARIO

Vi rimettiamo con la presente un pagherò cambiario all'ordine "Banca di Credito Cooperativo di Cambiano", in bollo competente, valevole fino alla concorrenza dell'importo concesso. Detto pagherò viene rilasciato a garanzia del nostro debito per il finanziamento concesso. Resta comunque inteso che siete autorizzati a riempire il pagherò, con scadenza a 15 giorni dalla data della compilazione, qualora siano trascorsi 10 giorni dalla inadempienza dei sottoscritti rispetto alle rate convenute.

Il pagherò sarà da Voi riempito per l'importo di cui risulterete creditori per capitale, interessi, indennità di mora, accessori e spese con espressa rinuncia dei sottoscritti a sollevare eccezioni che possano impedire o ritardare l'esercizio della Vostra azione.

Firma

SEZIONE DA SOTTOSCRIVERE IN CASO DI PRESENZA DI AVALLANTE/I

Il/Il sottoscritto/i

Cognome	Nome	Luogo e data di nascita

in qualità di avallante/i, sottoscriviamo la presente per adesione a tutti i patti in essa contenuti dichiarando di averne preso ampia ed esatta conoscenza.

Dichiaro/Dichiaro che rinunciare ad ogni eccezione che possa competere a norma dell'art. 1957 c.c., esonerandovi dall'obbligo della preventiva escussione del/dei debitore/i principale/i.

Firma

Firma

PARTE RISERVATA ALLA BANCA

Filiale NDG FINANZIAMENTO N.

Delibera del in data Firma

Note:

Spett.le
BANCA DI CREDITO
COOPERATIVO DI CAMBIANO

Documento di sintesi n. 1
CONDIZIONI ECONOMICHE

Non è prevista, a carico del fideiussore, l'applicazione di commissioni o spese per il rilascio della garanzia. Sono a carico del fideiussore le spese per l'eventuale registrazione dell'atto ed ogni altra spesa ad esso inerente o conseguente.

Con la presente, Vi comunico di costituirmi fideiussore / Vi comunichiamo di costituirci fideiussori del (1) _____

e dei suoi successori o aventi causa, sino alla concorrenza dell'importo massimo di Euro _____
(Euro _____)

per l'adempimento delle obbligazioni verso codesta Banca, dipendenti da:

La presente fideiussione è regolata dalle seguenti condizioni:

Art.1 - La fideiussione garantisce tutto quanto dovuto dal debitore in dipendenza dell'obbligazione sopra specificata per capitale, interessi, anche se moratori, al tasso convenzionale che regola l'obbligazione suddetta da me/noi garantita ed ogni altro accessorio, nonché per ogni spesa anche se di carattere giudiziario, ed ogni onere tributario.

Art.2 - Il fideiussore si impegna altresì a rimborsare alla Banca le somme che dalla Banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito dell'annullamento, inefficacia o revocadei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo.

Art.3 - Le obbligazioni derivanti dalla fideiussione sono solidali e indivisibili anche nei confronti dei successori o aventi causa.

Art.4 - Il fideiussore può recedere dalla garanzia dandone comunicazione alla Banca con lettera raccomandata. La dichiarazione di recesso si reputa conosciuta dalla Banca solo quando la lettera giunga ai suoi uffici e si rende operante solo quando la Banca abbia avuto la possibilità di esercitare a sua volta la facoltà di recedere dal rapporto, sia conseguentemente cessata la facoltà di utilizzo del credito da parte del debitore e sia decorso il termine di presentazione degli assegni da lui emessi e ancora in circolazione.

Il fideiussore risponde di ogni altra obbligazione che venisse a sorgere o a maturare successivamente in dipendenza dei rapporti garantiti esistenti al momento del recesso. Per quanto concerne i rapporti di apertura credito intrattenuti col debitore ed eventualmente garantiti dalla presente fideiussione, il recesso del fideiussore si rende operante solo quando la Banca abbia potuto recedere a sua volta dai detti rapporti, sia conseguentemente cessata la facoltà di utilizzo del credito da parte del debitore e sia decorso il termine di presentazione degli assegni da lui emessi e ancora in circolazione.

Art.5 - Il fideiussore avrà cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e, in particolare, di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con la Banca.

Indipendentemente da quanto disposto al comma precedente, la Banca è comunque tenuta, a richiesta del fideiussore, a comunicargli, entro i limiti dell'importo dallo stesso garantito ed esclusivamente con riferimento alle specifiche linee di credito garantite, l'entità dell'esposizione delle stesse, quale risultante al momento della richiesta, nonché, previo ottenimento da parte del fideiussore del consenso scritto del debitore principale, ulteriori informazioni concernenti l'esposizione complessiva.

Art.6 - I diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad ascoltare il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato.

Art.7 - Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovuto per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio.

In caso di suo ritardo nel pagamento, il fideiussore è tenuto a corrispondere alla Banca gli interessi moratori nella stessa misura ed alle stesse condizioni previste a carico del debitore.

L'eventuale decadenza del debitore dal beneficio del termine si intenderà automaticamente estesa al fideiussore.

Art.8 - Nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione si intende fin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate.

Art.9 - Nessuna eccezione può essere opposta dal fideiussore riguardo al momento in cui la Banca esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti col debitore.

Art.10 - La fideiussione ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi garanzia, personale o reale, già esistente o che fosse in seguito prestata a favore della Banca nell'interesse del debitore medesimo.

Quando vi sono più fideiussori, ciascuno di essi risponde per l'intero ammontare del debito, anche se le garanzie sono state prestate con un unico atto e l'obbligazione di alcuno dei garanti è venuta a cessare o ha subito modificazioni, per qualsiasi causa e anche per remissione o transazione da parte della Banca.

Art.11 - Qualsiasi dichiarazione, comunicazione, notifica è effettuata dalla Banca al fideiussore con pieno effetto all'indirizzo da lui indicato all'atto della costituzione del rapporto o fatto conoscere successivamente per iscritto.

Art.12 - Le spese per l'eventuale registrazione dell'atto ed ogni altra spesa ad esso inerente o conseguente sono a carico del fideiussore.

Art.13 - Il fideiussore autorizza espressamente la Banca a segnalare la presente fideiussione, se richiesta, alla società di revisione incaricata dal debitore del controllo contabile e della certificazione dei suoi bilanci.

Art.14 - Per qualunque controversia il Foro competente è quello di Firenze. Ove si tratti di garanzie rilasciate da consumatori nell'interesse di consumatori come definiti dal D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, il foro competente è quello nella cui giurisdizione sono compresi la residenza o il domicilio elettivo del garante.

(1) Signor / Ditta / Società, ecc.